



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
Servizio Idrico Integrato Basilicata

CONVENZIONE DI GESTIONE
Per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale e il Gestore del Servizio idrico
integrato

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute nei patti aggiunti sottoscritti in data
24 settembre 2009

GENNAIO 2010

Premesso che:

- La L.5 gennaio 1994, n.36, più oltre L.36/1994, ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito, all'art.4 comma 1 lett.f), il servizio idrico integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

Considerato che:

- la L.R. 23 dicembre 1996, n.63, più oltre L.R.63/1996, ha delimitato il territorio della Regione Basilicata in un unico ambito territoriale ottimale, definito A.T.O. Basilicata;
- tale legge all'art.4 ha attribuito tutte le funzioni amministrative di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato all'Autorità di Ambito Territoriale, quale organismo comune istituito dai comuni e province dell'A.T.O. Basilicata al fine di garantire unitarietà di indirizzo e di controllo sull'attività di gestione del servizio;
- l'Autorità di Ambito ha adempiuto a quanto previsto dall'art.11 comma 3 della L.36/1994, svolgendo la ricognizione delle opere di adduzione e di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e adottando, ai sensi dell'art.8 comma 3 lett.b) della L.R. n.63/1996 il Programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio;
- l'Autorità di Ambito ha, altresì, adempiuto a quanto previsto all'art.8 comma 3 lett.a), c) e d) della l.r. n.63/1996;

Considerato, altresì, che:

- con delibera del C.R. n502 del 2 agosto 2002, in attuazione dell'art.11 della L.R. n.63/1996, la Regione Basilicata ha approvato la convenzione tipo e relativo disciplinare, sulla cui base l'Autorità di Ambito ha redatto la convenzione di gestione per regolare i rapporti con il soggetto gestore del s.i.i.;
- in data 30/07/2002 è stata costituita tra i Comuni dell'Ambito, ai sensi dell'art.35 comma 5 della L.448/2001, una società per azioni, denominata Acquedotto Lucano, partecipata unicamente dagli enti locali appartenenti all'Ambito;

quanto sopra premesso, i rapporti tra l'Autorità di Ambito della Basilicata e Acquedotto Lucano sono regolati dalla presente convenzione

Capo I: Disposizioni generali

Art. 1 Affidamento del servizio pubblico

1. L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, unico di Basilicata (in prosieguo denominata Autorità) con sede a Potenza, costituita come forma di cooperazione dei Comuni e delle Province, ai sensi della L.n.36/1994 e della L.R. n.63/1996, affida in

via esclusiva, la gestione del servizio idrico integrato (in prosieguo s.i.i.) dei Comuni dell'Ambito ad Acquedotto Lucano S.p.A., per la durata di cui all'Art. 3, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. L'Autorità è rappresentata dal Presidente pro tempore Ing. Giovanni Frescura che interviene alla stipula della presente convenzione.

2. Acquedotto Lucano S.p.A. (in prosieguo denominato Gestore) accetta di gestire il s.i.i. dei Comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. Il Gestore è rappresentato da Avv. Vincenzo Santochirico, per la stipula della presente convenzione.

Art. 2 Definizione dell'affidamento

1. L'Autorità, nell'affidare ad Acquedotto Lucano S.p.A. la gestione dei propri servizi idrici, si impegna a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

1 bis. Fatto salvo quanto già inserito nell'inventario dei beni e delle obbligazioni allegato al Disciplinare Tecnico, il Gestore si impegna a prendere in gestione le altre reti ed impianti afferenti il servizio, purché questi siano in condizioni di buona efficienza e funzionalità secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. L'Autorità conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Capo IV della presente convenzione.

3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico la tariffa ed i corrispettivi indicati nel successivo art.16.

4. I beni e le opere afferenti al S.I.I. potranno essere utilizzati dal Gestore, a sua cura e spese, per la produzione di energia destinata al fabbisogno della gestione.

Art. 3 Durata della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima. Resta salvo quanto previsto dall'art.41 della convenzione.

2. Tra la data di sottoscrizione della convenzione e la data di avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, fissata con la deliberazione di affidamento al 1 gennaio 2003, è previsto un periodo transitorio, necessario al subentro del Gestore nelle gestioni preesistenti e al completamento della procedura di trasferimento del personale. In tale periodo, il Gestore non assume alcun obbligo di attuazione del Piano di Ambito (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti e di raggiungimento dei livelli di servizio previsti dalla presente convenzione).

3. Durante il periodo transitorio, i gestori preesistenti saranno tenuti esclusivamente a:

- a) Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti;
- b) Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti;

4. Per le operazioni di cui ai punti a) e b) sopra riportati, i gestori preesistenti potranno avvalersi del Gestore, stipulando con il medesimo apposite convenzioni aventi, comunque, una durata limitata al periodo transitorio previsto al comma 2 del presente articolo.

Art. 4 Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.

2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.

3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo e di quelle realizzate direttamente dallo stesso in attuazione del Piano di Ambito, opere che sono comunque di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità.

4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.

5. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 5 Oneri relativi all'ammortamento dei mutui

1. Ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.36/1994, gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui sono a carico della tariffa del s.i.i.

Art. 6 Assunzione del personale

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs.626/1994 e al D.Lgs.494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il Gestore si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente e con l'indicazione delle relative attribuzioni entro il 31.12.2002, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento.

3. Nell'individuazione del personale da trasferire, dovranno essere seguiti i seguenti criteri desumibili dall'art. 9 comma 3 della L.36/1994 e adottati dalla Regione Basilicata con L.R.n.37/2002:

- in primo luogo si procede al trasferimento del personale che risultava al momento dell'approvazione del Piano di Ambito dipendente dalle amministrazioni comunali, da consorzi, da aziende speciali e adibito al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sul territorio di competenza dell'ATO Basilicata e che si trovava in tale situazione anche al 31.12.1992;
- in secondo luogo si procede al trasferimento del personale che, pur essendo entrato in servizio dopo il 31.12.1992, risultava al momento dell'approvazione del Piano di Ambito dipendente dalle amministrazioni comunali, da consorzi, da aziende speciali e adibito al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sul territorio di competenza dell'ATO Basilicata;

4. L'Elenco del personale da trasferire, personale individuato ai sensi del comma precedente, verrà approvato dall'Autorità e consegnato al Gestore, al fine di perfezionare i trasferimenti del personale incluso nell'elenco, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R n.37/2002. Capo II : Oggetto ed estensione della gestione

Art. 7 Oggetto della Convenzione

1. Il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il s.i.i. dell'ATO Basilicata, costituito, ai sensi dell'Art.4 lett.f) della L. n.36/1994, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi del comma 1° dell'art. 12 della legge n. 36/1994 e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

Art. 8 Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui allo specifico elenco descrittivo predisposto dall'Autorità ed allegato al Disciplinare Tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione.

2. Dalla data di efficacia della convenzione, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali che costituiscono l'Autorità ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando

nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.

~~3. Le parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di 8 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio (fissata dalla presente convenzione al 1.01.2003), sulla base delle Linee Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'Art. 37 della convenzione, salvo quanto stabilito all'Art. 38 della medesima. Nei 2 mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità.~~

3. Le parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di 8 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio (fissata dalla presente convenzione al 1.01.2003), sulla base delle Linee Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione. Il gestore è altresì tenuto all'aggiornamento periodico dello stesso inventario, sulla base delle medesime Linee Metodologiche. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'Art. 37 della convenzione, salvo quanto stabilito all'Art. 38 della medesima. Nei 2 mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità.

4. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. In sede di prima revisione triennale saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.

5. Le Linee Metodologiche di cui al precedente comma 3. sono periodicamente aggiornate, su richiesta di una delle parti, per adeguarle a mutate condizioni normative, tecniche od economiche.

Art. 9 Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore si impegna a verificare, entro 2 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, i beni strumentali del s.i.i. oggetto di affidamento, risultanti dall'elenco descrittivo. Siffatto elenco non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. L'Autorità consegnerà, altresì, al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

2. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione.

3. Le opere di urbanizzazione primaria attinenti al s.i.i. verranno realizzate direttamente e a proprio carico dagli Enti Locali e, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.

4. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici di competenza regionale ai sensi dell'art.19 della L.R. n.63/1996, affidati e/o affidabili in uso all'Autorità ai sensi del primo comma del medesimo articolo, rientrano nei beni strumentali al s.i.i. di cui all'elenco descrittivo richiamato al primo comma.

5. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito.

Art. 10 Impianti di depurazione misti

1. Il s.i.i., oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art.4 comma1 lett.f) della L.36/1994, non comprende la depurazione degli scarichi industriali, con ciò intendendosi quelli derivanti da usi industriali dell'acqua.

2. Sono assimilati agli impianti di depurazione di reflui esclusivamente industriali, gli impianti di depurazione misti destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali e, solo in misura non prevalente, di scarichi civili. La prevalenza dovrà determinarsi, a seguito delle verifiche effettuate dall'Autorità entro il 31.12.2002, sulla base del COD\g rimosso. Sono, altresì, assimilati agli impianti di depurazione dei reflui esclusivamente industriali anche gli impianti di depurazione di reflui misti in corso di costruzione al momento della data di efficacia della convenzione destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali.

2 bis. Ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs.n.152/2006, per gli impianti di depurazione misti destinati al trattamento in via prevalente di scarichi civili, l'Autorità stabilisce con proprio atto le modalità per il trattamento dei reflui industriali.

3. Per il trattamento dei reflui civili negli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, l'Autorità riconoscerà al gestore dell'Ambito la quota di tariffa prevista per i servizi resi di fognatura e di depurazione dei reflui civili, restando esclusa la possibilità di alcun compenso aggiuntivo.

4. Il Piano di Ambito prevede la realizzazione di investimenti sugli impianti di depurazione per il trattamento dei reflui civili. Nei casi in cui detti investimenti riguardino gli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, detti investimenti dovranno essere effettuati dai proprietari/gestori degli impianti misti, sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi tra i medesimi ed il Gestore. Per tali investimenti l'Autorità riconoscerà al Gestore le componenti tariffarie degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito, così come previsto dal Piano di Ambito.

Art. 11 Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro individuato al momento

dell'istituzione dell'ATO unico della Basilicata ai sensi della L.R. n.63/1996 e risultante dalla Mappa contenuta nel Disciplinare Tecnico Parte I.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all'Art. 14 ~~Art.~~

14 Programma degli Interventi e Piano di Ambito della convenzione.

3. **Le parti si danno reciprocamente atto che la gestione e manutenzione ordinaria delle fognature bianche e cioè la periodica pulizia del sistema di raccolta delle acque meteoriche (griglie e caditoie stradali delle fognature bianche e miste) e dei relativi allacci al collettore, impianti idrovori, impianti di sollevamento delle acque di pioggia dei sottopassi stradali, manutenzione dei canali e collettori esclusivamente adibiti al trasporto di acque meteoriche non sono disciplinate dalla presente Convenzione.**

Art. 12 Revisione del perimetro del servizio

~~1. L'Autorità, su determinazione della Regione ai sensi dell'art.3 della L.R. n.63/1996, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la convenzione, senza che il Gestore possa da ciò pretendere alcunchè.~~

1. L'Autorità, su determinazione della Regione ai sensi dell'Art.3 della L.R. n.63/1996, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la convenzione, senza che il Gestore possa da ciò pretendere alcunché. In tal caso, l'Autorità procede ad effettuare una revisione straordinaria ai sensi dell'Art. 17 bis, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

2. Nelle more di cui al comma precedente, l'Autorità si riserva l'organizzazione temporanea del s.i.i. relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.

Art. 13 Gestioni esistenti

1. Il Gestore prende atto che non esistono nell'ATO Basilicata gestioni in concessione a terzi, da mantenere fino a scadenza ai sensi dell'Art.10 comma 3 della L.36/1994, né gestioni salvaguardate ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.36/1994.

Art. 13bis Acquedotti rurali

1. **Ai fini della presente convenzione, si definiscono “acquedotti rurali ad uso agricolo non irriguo” i sistemi di distribuzione di acque potabili, al servizio degli insediamenti extra urbani, destinati ad uso umano e zootecnico.**

2. **Il Gestore si impegna a prendere in carico tutti gli acquedotti rurali di cui al comma 1, di cui i Comuni intendano cedere la gestione, a condizione che tali**

acquetotti rispettino i regolamenti del s.i.i. e gli standard minimi riguardanti la qualità dell'acqua erogata, che siano in regola con la realizzazione dei relativi espropri e che siano in condizioni di buona efficienza e funzionalità secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

3. La valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Autorità, la quale individua se necessario le compensazioni da garantire al Gestore affinché la presa in carico non influisca negativamente sull'equilibrio economico e finanziario della gestione.

4. Il Gestore potrà stipulare apposite convenzioni di sub-distribuzione con i Comuni interessati, al fine di provvedere alle compensazioni di cui al comma 3.

Capo III : Finanziamento

~~Art. 14 Programma degli Interventi e Piano di Ambito~~

Art. 14 Programma degli Interventi, Piano di Ambito e Piano Economico e Finanziario

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi ed il Piano Tecnico-Economico-Finanziario (facenti parte del Piano di Ambito), redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

2. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano.

~~3. Entro 6 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, e così ogni 3 anni a seguito della revisione triennale operata dall'Autorità, il Gestore predispone e trasmette all'Autorità un Piano Operativo Triennale, in cui dovranno essere specificati, con le modalità che verranno previste dall'Autorità negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'art.20 comma 2 della convenzione, gli investimenti del Piano. Il suddetto Piano verrà approvato dall'Autorità, entro 3 mesi dalla sua trasmissione da parte del Gestore.~~

3. Entro 6 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, e così ogni 3 anni a seguito della revisione triennale operata dall'Autorità, il Gestore predispone e trasmette all'Autorità un Piano Operativo Triennale, in cui dovranno essere specificati, con le modalità che verranno previste dall'Autorità negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'Art. 20 comma 2 della convenzione, gli investimenti del Piano. Il suddetto Piano verrà approvato dall'Autorità, entro 3 mesi dalla sua trasmissione da parte del Gestore. Contestualmente, il Gestore aggiorna il Piano Economico e Finanziario fino alla

scadenza dell'affidamento, sulla base delle nuove previsioni di spesa contenute nel Piano Operativo Triennale, trasmettendolo all'Autorità, che ne verifica la congruità con l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario. Il Piano Operativo Triennale e il Piano Economico e Finanziario verranno approvati dall'Autorità, entro 3 mesi dalla loro trasmissione da parte del Gestore.

~~4. Al fine di consentire all'Autorità l'attività di verifica di cui agli articoli successivi, il Gestore è tenuto a trasmettere alla medesima il riepilogo consuntivo del Piano Operativo Triennale del triennio precedente, con le modalità che verranno previste dall'Autorità negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'art.20 comma 2 della convenzione.~~

4. Al fine di consentire all'Autorità l'attività di verifica di cui agli articoli successivi, il Gestore è tenuto a trasmettere alla medesima il riepilogo consuntivo del Piano Operativo Triennale del triennio precedente, con le modalità che verranno previste dall'Autorità negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'Art.20 comma 2 della convenzione. Il Gestore è altresì tenuto a dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni evento o circostanza che abbia compromesso, o rischi di compromettere, l'equilibrio economico e finanziario della gestione, insieme all'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni dello squilibrio e alla proposta di adozione di una o più misure di aggiustamento.

~~5. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di Ambito, si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 37 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione e nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art.20 comma 2 della convenzione.~~

5. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di Ambito o di perdurante squilibrio economico e finanziario, si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 37 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione e nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'Art. 20 comma 2 della convenzione.

6. Per il periodo transitorio, come definito ai sensi dell'art.3 comma 2 della presente convenzione, si applica quanto previsto dal medesimo articolo. In detto periodo, non trovano, quindi, applicazione le penalizzazioni di cui al successivo Art. 37.

7. Per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito che i Comuni intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, si applica la disposizione dell'art.9 comma 3 della convenzione ai sensi dell'art.16 della L.36/1994.

Art. 15 Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare Tecnico e denominati "standard organizzativi" (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento). Essi sono da

raggiungere e mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione.

2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.

3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 37 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplinare Tecnico e nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art.20 comma 2 della convenzione.

4. Per il periodo transitorio, come definito ai sensi dell'art.3 comma 2 della presente convenzione, si applica quanto previsto dal medesimo articolo. In detto periodo, non trovano, quindi, applicazione le penalizzazioni di cui al successivo Art. 37.

Art. 16 Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2. Il Gestore riconosce che la tariffa reale media sotto riportata e le relative articolazioni stabilite dall'Autorità con apposita delibera, sono determinate in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge n. 36/1994.

3. Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del s.i.i. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi, disciplinate agli Art. 17 della convenzione.

3. Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del s.i.i. e che garantiscono il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, a condizione che il servizio sia gestito con efficienza, efficacia ed economicità. Nessun altro compenso potrà dunque essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alle revisioni tariffarie e le varianti al programma degli interventi, disciplinate ai seguenti articoli della presente convenzione. che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi, disciplinate agli Art. 17-Art. 18 della convenzione.

~~4. Viene, altresì, dato atto che:~~

~~a) la tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente:~~

	Euro/me
Tariffa servizio acquedotto	0.66
Tariffa servizio fognatura e depurazione	0.36
Tariffa reale media	1.02

b) ~~per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:~~

per il 2° anno	K = 1.1 %
per il 3° anno	K = 2.1 %
per il 4° anno	K = 2.1 %
per il 5° anno	K = 2.6 %
per il 6° anno	K = 4.6 %
per il 7° anno	K = 4.7 %
per il 8° anno	K = 4.3 %
per il 9° anno	K = 3.7 %
per il 10° anno	K = 2.9 %
per il 11° anno	K = 0.5 %
per il 12° anno	K = 1.1 %
per il 13° anno	K = 0.1 %
per il 14° anno	K = -0.9 %
per il 15° anno	K = -1.5 %
per il 16° anno	K = -1.3 %
per il 17° anno	K = 0.0 %
per il 18° anno	K = -0.5 %
per il 19° anno	K = -0.5 %
per il 20° anno	K = -0.8 %
per il 21° anno	K = -0.6 %
per il 22° anno	K = -1.4 %
per il 23° anno	K = -0.9 %
per il 24° anno	K = -0.1 %
per il 25° anno	K = -0.6 %
per il 26° anno	K = -1.9 %
per il 27° anno	K = -3.1 %
per il 28° anno	K = -3.4 %
per il 29° anno	K = -3.1 %
per il 30° anno	K = -3.5 %

4. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.

5. Al fine di favorire le famiglie in difficoltà, individuate col parametro ISEE, l'AATO stabilirà annualmente, in sede di approvazione della articolazione tariffaria, il tipo e l'entità delle agevolazioni e le modalità della relativa copertura finanziaria, ferma restando la necessità dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Art. 17 Revisione tariffaria

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.

2. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e, successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità ha diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse misure di miglioramento di efficienza migliori di quelle previste nell'articolo 6 del Metodo, e già considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari così come specificato al precedente art. 16. Tale diritto è riconosciuto all'Autorità per le sole variazioni positive di efficienza, concordate tra la Regione e l'Autorità.

3. Per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità determina la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicarla dall'anno successivo.

Art. 17bis Revisione straordinaria

1. L'Autorità può in qualsiasi momento procedere a revisione straordinaria del Piano di Ambito e della Tariffa nel corso di un periodo regolatorio, nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano economico e finanziario, nonché qualora si verificano eventi al di fuori del controllo del Gestore, non imputabili a colpa, dolo o inefficienza dello stesso. Il Gestore potrà a sua volta richiedere l'attivazione della revisione straordinaria, nelle medesime circostanze, a mezzo raccomandata A/R, contenente l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni della richiesta e la proposta di adozione di una o più misure di aggiustamento.

2. L'Autorità è tenuta in ogni caso ad effettuare una revisione straordinaria al verificarsi di uno o più eventi tra quelli di seguito elencati:

a. variazioni di disposizioni legislative, regolamentari o accordi di programma;

b. variazioni del Metodo Normalizzato;

c. modifica del perimetro dell'Ambito;

d. variante approvata ai sensi dell'Art. 18 che provoca una modifica della spesa per investimenti di entità tale da provocare la sostanziale e duratura alterazione dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e. scostamento superiore al 5% nei ricavi regolati fra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato nell'anno precedente, limitatamente al caso in cui ciò sia imputabile ad un diverso andamento dei volumi erogati;

f. attivazione o perenzione di contributi a fondo perduto.

3. Le misure di revisione permarranno in vigore al massimo sino alla successiva revisione tariffaria, salvo avere una durata inferiore se in tal modo stabilito di comune accordo tra l'Autorità e il Gestore. Tutte le misure relative alle tariffe del servizio non potranno in nessun caso avere valore retroattivo per gli anni precedenti a quello in corso.

4. Resta inteso che saranno in ogni caso esclusi interventi straordinari qualora gli eventi di cui al comma 1 siano imputabili al Gestore ovvero qualora l'equilibrio economico e finanziario sarebbe stato altrimenti preservato ove il Gestore avesse adottato interventi o rimedi che un imprenditore diligente avrebbe assunto nella medesima situazione e nel caso in cui l'equilibrio stesso venga meno a causa della distribuzione ai soci degli utili derivanti dall'attività relativa al servizio.

Art. 17 ter Componente vincolata della tariffa per gli impianti di depurazione

1) Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come individuati nel Piano d'Ambito allegato alla presente Convenzione, costituiscono una componente vincolata della Tariffa del Servizio Idrico Integrato.

2) Si intende che tale componente vincolata è dovuta al Gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio della procedura di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

3) Le parti regoleranno mediante apposito atto aggiuntivo quanto dovesse richiedersi in applicazione delle successive disposizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla L.n.13/2009, Art. 8 sexies

Art. 18 Varianti al programma degli interventi

1. L'Autorità si riserva il diritto di variare il Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Autorità, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Autorità.

3. Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variante al Programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per

l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

4. Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale.

5. Le varianti di cui ai commi 3 e 4 devono essere autorizzate dall'Autorità, previa verifica delle implicazioni tariffarie.

Art. 19 Canone di concessione

~~1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità un canone di concessione, finalizzato al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e delle spese di funzionamento dell'Autorità e alla cartolarizzazione per la capitalizzazione della società, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell'Art. 38 della convenzione.~~

1. Il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità una somma commisurata al rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui sostenuti dagli enti locali, e in via transitoria fino al 31.12.2012, al rimborso ai Enti locali stessi degli oneri da essi sostenuti per la capitalizzazione della società.

2. Per effetto dell'Art. 148 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi, al netto della quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità che, ai sensi dell'Art. 154 dello stesso Decreto, è coperta dalla tariffa del servizio idrico integrato. L'Autorità di Ambito stabilisce la misura in cui tali spese sono coperte da Tariffa. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di aprile di ogni anno all'Autorità la quota parte delle spese di funzionamento coperte dalla Tariffa.

3. L'importo del canone di concessione è, per il primo anno, di Euro 2.938.000.

4. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai comuni del suddetto canone saranno definite dall'Autorità con apposita deliberazione

Capo IV : Controllo

Art. 20 Controllo da parte dell'Autorità di Ambito

1. L'Autorità controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del s.i.i.;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

e) verificare il permanere dei requisiti e presupposti essenziali per l'affidamento in house ex art.113 comma 5 lettera c) del D.Lgs.n.26772000 e s.m.i..

2. Per la realizzazione di quanto sopra, l'Autorità definisce nel Disciplinare Tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, i principi generali della procedura di controllo da svolgere sull'attività di gestione. Entro il 31.12.2002 (data di scadenza del periodo transitorio di cui all'art.3 della convenzione) l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e nel rispetto dei principi generali contenuti nel Disciplinare Tecnico, individuerà, con appositi atti, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'Art. 37, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo Art.22, le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché le modalità di redazione del Piano Operativo Triennale **e del Piano economico e finanziari** di cui all'art.14 della convenzione.

3. Le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche sulla gestione potranno essere stabiliti dall'Autorità, in accordo con la Regione Basilicata, al fine di consentire anche agli organi regionali l'accesso alle informazioni e ai dati rilevanti della gestione del servizio, per l'espletamento delle funzioni di controllo fissate all'art.12 comma 5 della L.R. n.63/1996.

~~4. Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore accetta integralmente la procedura di controllo sulla gestione, quale risulta definita nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione. Il Gestore accetta, in particolare, che l'Autorità dia attuazione ai principi in materia di controllo stabiliti nel Disciplinare Tecnico, adottando entro il 31.12.2002 gli atti di cui al precedente comma 2.~~

4. Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore accetta integralmente la procedura di controllo sulla gestione, quale risulta definita nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione. Il Gestore accetta, in particolare, che l'Autorità eserciti, ferme restando le prerogative riconosciute dal Codice Civile agli Enti Locali soci, il controllo analogo a quello che ciascun Ente Locale esercita sui propri uffici, ai sensi dell'Art. 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs.n.267/2000, e che dia attuazione ai principi in materia di controllo stabiliti nel Disciplinare Tecnico.

5. L'eventuale inadempimento del Gestore agli obblighi previsti dai comma precedenti, nonché a quelli previsti dagli articoli 21 e 22, qualora dovesse comportare la valutazione da parte dell'Autorità del venire meno dei requisiti e presupposti per l'affidamento in house, comporta la revoca dell'affidamento stesso.

Art. 21 Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art.9 del Metodo, di quelle contenute nella convenzione e nei suoi allegati.
2. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata che sia di gradimento dell'Autorità.
3. Per permettere l'applicazione del Metodo, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione del s.i.i. relativamente alle attività di rifornimento idrico, smaltimento delle fognature e depurazione delle acque reflue. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs.9 aprile 1991 n. 127.
4. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo preavviso scritto entro tempi brevi, anche inferiori a 30 giorni, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 22 Comunicazione dati sul servizio

~~1. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità di Ambito i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio che la stessa individuerà e richiederà negli atti adottati ai sensi dell'art.20 comma 2 della convenzione.~~

1. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità di Ambito i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio che la stessa individuerà e richiederà negli atti adottati ai sensi dell'Art. 20 comma 2 della convenzione predisporre un sistema informatizzato per la raccolta e la comunicazione all'Autorità dei dati e delle informazioni attinenti alla gestione del servizio, che l'Autorità stessa ha individuato e richiesto negli atti adottati ai sensi dell'Art.20 comma 2 della presente Convenzione. Il sistema dovrà essere accessibile in qualsiasi momento da parte dell'Autorità, che potrà consultare le elaborazioni sintetiche derivanti dalle informazioni immesse dal Gestore.

~~2. I tempi per la comunicazione dei suddetti dati saranno specificati, per ciascuna tipologia, unitamente alle procedure di comunicazione e trasmissione, negli atti di cui all'art.20 comma 2 della convenzione. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'**Art. 37 Penalità** della convenzione medesima.~~

2. I tempi per l'immissione dei suddetti dati nel sistema informatizzato saranno specificati, per ciascuna tipologia, unitamente alle procedure di accesso da parte dell'Autorità, negli atti di cui all'Art. 20 comma 2 della convenzione. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'art. 37 della convenzione medesima.

~~3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.~~

3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.

4. In particolare il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità:

- a) report ed informazioni in ordine alla realizzazione degli investimenti, indicando per ciascuna opera, il relativo stato di consistenza;
- b) report analitici in merito allo stato di avanzamento dei lavori dei singoli interventi, al fine di consentire all'Autorità la verifica del rispetto del D. Lgs. 163/2006;
- c) le proposte di modificazioni statutarie, preliminarmente alla loro approvazione in assemblea, al fine di consentire la verifica che esse non compromettano i requisiti della gestione in house;
- d) il bilancio analitico dettagliato, comprensivo di conto economico e stato patrimoniale, forniti con il massimo dettaglio delle sottovoci e comunque con un dettaglio sufficiente a distinguere gli importi attinenti alle attività regolate dagli importi relativi alle attività non regolate anche del medesimo servizio;
- e) il livello annuale dei ricavi delle attività regolate conseguiti:
 - i) dalla vendita d'acqua in applicazione agli utenti dell'articolazione tariffaria;
 - ii) dalle prestazioni accessorie (vulture, riattivazioni, etc.);
- f) il volume complessivamente erogato in ciascun anno durante il periodo della gestione affidata e una proiezione, in base alle rilevazioni compiute, del volume previsto per l'esercizio successivo;
- g) il volume erogato in ciascuno scaglione tariffario e per ciascuna tipologia di utenza;
- h) i dati sintetici sulla fatturazione agli utenti e sulla morosità.

5. Nelle more della predisposizione del sistema informatizzato di cui al comma 1, il Gestore si impegna a rendere disponibili le medesime informazioni attraverso strumenti informatici, con analogo livello di dettaglio, entro il 30 giugno di ciascun anno, in una forma che consenta all'Autorità di esercitare un controllo analogo a quello esercitabile attraverso il sistema informatizzato a pieno regime.

6. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'Art. 37 della convenzione medesima.

Art. 23 Carta del Servizio

1. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, che il gestore deve redigere in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2. Il Gestore, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre la Carta del s.i.i., sottoponendola alla preventiva approvazione dell'Autorità, da compiersi entro il mese successivo. Nel mese successivo all'approvazione il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. nel termine di 2 mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 37 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 38 della medesima.
3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 24 Regolamento del s.i.i.

1. Il Gestore, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del s.i.i., sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità, da compiersi entro il mese successivo. Nel mese successivo all'approvazione il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 2 mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 4 mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 37 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 38 della medesima.
2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 25 Manuale della Sicurezza

1. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs.626/1994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art. 37 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art. 38 della medesima.
2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs.494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26 Sistema della qualità e relativo Manuale

1. Al Gestore è prescritto un termine di 18 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione per l'adozione del Sistema di Qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal Gestore. In caso di mancata adozione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'~~Art. 37 Penali~~Art. 37 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art. 38 della medesima.

Art. 27 Piano di emergenza

1. Entro 4 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza, sottoponendolo all'approvazione dell'Autorità e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art. 37 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art.38 della medesima.

Art. 28 Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del D.M. n.99/1997, di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art.37 della convenzione.

Art. 29 Piano di gestione delle interruzioni del servizio

1. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art. 37 della convenzione.

CAPO V : Regime fiscale

Art. 30 Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n.1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni.

CAPO VI: Esecuzione e termine della convenzione

Art. 31 Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il s.i.i. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.
2. E' fatto, comunque, salvo quanto previsto per la gestione del s.i.i. nel periodo transitorio all'art.3 comma 4 della convenzione.

Art. 32 Continuità del servizio dopo la scadenza

1. L'Autorità avrà la facoltà di prolungare di 1 (uno) anno la convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore che dovrà garantire la continuità del servizio.

Art.33 Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Autorità in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. h) della legge n. 36/1994.
2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata sulla base dei criteri che l'Autorità stabilirà nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. I criteri di valutazione stabiliti dall'Autorità ai sensi del comma precedente si applicheranno sia nel caso di naturale scadenza della convenzione sia nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'**Art. 38 Sanzione risolutoria** della convenzione tipo.
4. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento del valore residuo calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità entro tre mesi dall'aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Autorità potrà, a tal fine, bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della convenzione.

Art. 34 Recesso e riscatto

1. E' escluso il recesso del Gestore.
2. L'Autorità può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.

3. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).

4. In tal caso al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i criteri che verranno stabiliti dall'Autorità nel rispetto delle norme vigenti. Resta, tuttavia, esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità di cui al comma precedente, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

CAPO VII : Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 35 Cauzione e sanzioni pecuniarie

1. Entro il 31.12.2002, il Gestore deve costituire un deposito cauzionale di Euro 2.435.000 mediante fideiussione pari al 5% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno.

2. Da detta cauzione l'Autorità potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità, pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

4. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Autorità ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.

Art. 36 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. L'Autorità potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 e 2 della presente convenzione per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

3. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento.

Art. 37 Penalità

1. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:

- a) ~~in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano;~~
- b) ~~in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;~~
- c) ~~in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli Artt.20,21 e 22 della convenzione;~~
- d) ~~In caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'Art. 38~~

Sanzione risolutoria.

2. ~~Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui al punto d) sopra riportato, è stabilito quanto segue:~~

3. ~~In caso di mancata predisposizione della Carta del servizio idrico integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'Art.23 della convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art.38 della convenzione.~~

4. ~~In caso di mancata predisposizione del Regolamento del servizio idrico integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Art.24 della convenzione si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art.38 della convenzione.~~

5. ~~In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt.25-26-27 della convenzione secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.38 della convenzione, si applicano le seguenti penalizzazioni:~~

- a) ~~Una penalizzazione di importo pari all'0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;~~
- b) ~~Una penalizzazione di importo pari all'0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità.~~

6. ~~In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt.28-29 della convenzione, si applica una penalizzazione di importo fino a un massimo dello 0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli.~~

7. ~~In caso di mancata redazione dell'inventario di cui all'Art.8 della convenzione, si applicherà la penalizzazione del 2% del fatturato per ogni anno di ritardo, salvo quanto previsto dall'Art.38 della convenzione.~~

~~8. In attuazione dei principi generali in materia di controllo stabiliti dall'Autorità nel Disciplinare Tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione e accettati dal Gestore con la sottoscrizione della convenzione, l'Autorità definirà entro il 31.12.2002, negli atti di cui all'art.20 comma 2, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni applicabili nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.~~

~~9. Tutte le penalità previste dal presente articolo sono applicate in riduzione delle tariffe degli anni successivi in sede di revisione tariffaria triennale. L'Autorità si riserva il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione triennale. Resta, comunque, inteso che durante il periodo transitorio di cui all'art.3 comma 2 della presente convenzione, non trovano applicazione le penalizzazioni di cui al presente articolo.~~

Art. 37 Sanzioni

1. Qualora il Gestore ponga in essere uno o più degli inadempimenti di seguito elencati, l'Autorità avvierà il procedimento previsto dai commi 2 e segg. del presente articolo:

- a) mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano;**
- b) mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;**
- c) mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli Artt.20, 21 e 22 della convenzione;**
- d) mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'Art. 29 della convenzione;**
- e) mancato aggiornamento dell'inventario di cui all'Art. 8 della convenzione;**
- f) mancato pagamento delle somme previste dall'Art. 19.**

2. In tutti i casi sopra elencati l'Autorità effettuerà una contestazione circostanziata al Gestore, invitando il medesimo a:

- a) fornire adeguate giustificazioni, individuando i soggetti responsabili degli inadempimenti e disservizi, nonché le sanzioni disciplinari ovvero le azioni di responsabilità che intende adottare;**
- b) adempiere agli obblighi ed eliminare i disservizi, entro un congruo termine da stabilirsi caso per caso.**

3. In caso di perdurante inadempimento da parte del Gestore, ovvero in caso di mancata adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili, il Presidente dell'Autorità informa senza indugio i soci del Gestore e procede a convocare la propria Assemblea, per valutare se gli inadempimenti di cui sopra siano conseguenza del venire meno del controllo finanziario e gestionale sulla società, adottando ogni consequenziale provvedimento, fino alla revoca dell'affidamento.

4. Qualora l'inadempimento del Gestore non presenti una gravità tale da giustificare la revoca dell'affidamento, si conviene che:

- i) con riferimento all'inadempimento di cui alla lettera a) del comma 1, in occasione della revisione tariffaria, si procederà al recupero della quota parte degli ammortamenti e della remunerazione del capitale relativa agli investimenti non realizzati, rivalutata mediante applicazione del tasso di inflazione registrato dall'ISTAT nel periodo di riferimento;**
- ii) con riferimento agli inadempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, in occasione della revisione tariffaria si procederà ad applicare delle penalità variabili da un minimo dello 0,1% a un massimo dello 0,3% del fatturato dell'anno precedente, fino a un massimo complessivo annuo dell'1% del fatturato, che saranno accantonate in un apposito fondo per finanziare interventi ritenuti urgenti, a giudizio insindacabile dell'Autorità;**
- iii) con riferimento all'inadempimento di cui alla lettera f) del comma 1, l'Autorità provvederà a richiedere al Gestore l'immediata erogazione delle somme dovute per ogni anno, maggiorate degli interessi legali.**

Art. 38 Sanzione risolutoria

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare Tecnico e dai successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art.20 comma 2 della convenzione, ovvero quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'

Art. 31 Divieto di subconcessione Art. 38 della convenzione, ovvero quando non versi all'Autorità il canone annuale di concessione in violazione dell'Art. 19, nonché l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.

2. E' dedotto in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., l'inadempimento costituito dalla cessione o subconcessione parziale o totale del servizio idrico integrato in violazione dell'Art. 31 della convenzione.

3. Fermo quanto sopra, l'Autorità, nei seguenti casi:

- ~~a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;~~
- ~~b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;~~
- ~~c) in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla convenzione all'Art. 8, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27 e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Art. 37 della convenzione;~~

~~potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c..~~

3. Fermo quanto sopra, l'Autorità, qualora ravveda il venire meno dei presupposti per l'affidamento in house ex Art. 113 comma 5 lettera c) del TUEL, ha in ogni tempo il potere di revocare l'affidamento, con l'unico diritto della società a percepire l'indennità prevista dall'Art.33 e 34, restando escluso il mancato profitto od il risarcimento di qualsivoglia danno.

~~4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 20, 21 e 22 della convenzione, che verranno definiti e specificati dall'Autorità negli atti adottati ai sensi dell'art.20 comma 2 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Autorità all' Art. 37 della convenzione, l'Autorità procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'Art. 1454 cod.civ.. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell'espletamento di una nuova gara.~~

4. Per il risarcimento dei danni subiti dall'Autorità, questa avrà facoltà di surrogarsi ai Comuni ed alla società nelle azioni di responsabilità e/o di risarcimento danni nei confronti degli amministratori della società e dei dipendenti.

~~5. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell'Autorità di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione~~

Art. 39 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i..

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Potenza.

3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt.806 e seguenti del c.p.c.

Art. 40 Elezione di domicilio

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a Potenza.

CAPO VIII : Disposizioni finali

Art. 41 Normative sopravvenute e indennizzo al Gestore

1. Nel caso in cui, in base a normative sopravvenute che modificano o diano attuazione alle disposizioni del vigente art.35 della L.448/2001, ed in particolare ai commi 2, 5 e 16 del medesimo articolo, venga imposto, in via generale ed inderogabilmente, anche prevedendo ex lege una scadenza anticipata dei rapporti di affidamento già avvenuti, una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio ad una società di capitali, il Gestore, nei casi in cui lo stesso non risulti aggiudicatario nella gara, ha l'obbligo di consentire il subentro del nuovo soggetto gestore aggiudicatario e di trasferire tutti i beni strumentali conformemente alla legge.

2. In tal caso al Gestore è dovuto, ai sensi dell'art.35 comma 7 della L. 448/2001, da parte del gestore subentrante un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare verrà indicato nel bando di gara e calcolato dall'Autorità sulla base dei criteri di cui all'art.33 comma 2 della presente convenzione.

3. I riferimenti alle normative abrogate debbono intendersi sostituiti con il riferimento alle norme vigenti sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

Art. 42 Disposizione fiscale e finale

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell'affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, è soggetto a IVA come per legge.
2. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Gestore.

Art. 43 Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione:

- d) Disciplinare Tecnico;
- e) Piano di Ambito.